



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo 14 febbraio 2023

***Il processo civile di cognizione dopo la Riforma
Cartabia***

Il “nuovo” rito di primo grado.

***Atto di citazione, comparsa di risposta e memorie
istruttorie: uno sguardo d'insieme al processo che
verrà***

***Avv. Alberto Manzella
Avv. Giuseppe Vitrani***

Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

PERCHE'?

Rapidità ed Efficienza

**Giustizia rapida svincolata da formalismi
“inutili”**

CON QUALI STRUMENTI?

Aumento e incentivo delle A.d.r.

Preclusioni rigorose

Eliminazione della “zavorra” dell’arretrato giudiziario

Processo digitale (anche nelle udienze...)

Creazione dell’Ufficio del processo. Il Giudice “lavora in squadra”

CON QUALI STRUMENTI?

Riforma delle impugnazioni

Riforma del processo e delle competenze del Giudice di Pace

Riforma delle esecuzioni

Riforma del procedimento di Cassazione

Riforma del processo di famiglia e minori

Riqualficazione immobiliare

Il processo civile - Rappresentazione della realtà

Quali sono le priorità?

Tempistica e Razionalizzazione

***E' SUFFICIENTE INTERVENIRE SUL PROCESSO E
SULLA GALASSIA CHE GRAVITA INTORNO AD
ESSO?***

RISORSE

I sogni son desideri...



avv. Alberto Manzella
avv. Giuseppe Vitrani

E intanto gli Avvocati...



avv. Alberto Manzella
avv. Giuseppe Vitrani

Gli strumenti introdotti dal legislatore

«I figli del covid»

Notifiche telematiche

Udienza cartolare

PCT

Calendario del processo

Giuramento telematico del CTU

Modifica dell'appello (una prossima puntata)

Gli strumenti introdotti dal legislatore

Implementazione del processo civile telematico

Nelle DISP. ATT. C.P.C. viene introdotto il

Titolo V *ter* - GIUSTIZIA DIGITALE

Raccoglie in un unico contesto normativo tutte le disposizioni in materia di giustizia digitale



Gli strumenti introdotti dal legislatore

Art. 121 c.p.c.

codifica il principio di

chiarezza e sinteticità degli atti



(ne sentivamo il bisogno?)

avv. Alberto Manzella
avv. Giuseppe Vitrani

Gli strumenti introdotti dal legislatore

Art. 46 DISP. ATT. C.P.C. FORMA DEGLI ATTI GIUDIZIARI

Il **mancato** rispetto delle **forme NON POTRA' LIMITARE IL DIRITTO DI DIFESA**

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico **NON** comporta invalidità **MA** potrà essere valutato in sede di **regolamentazione delle spese di lite.**

In ogni caso la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Nello stabilire i «limiti» bisogna tener conto della diversa tipologia di atto, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

PARTIAMO DALLE NOTIFICAZIONI

Art. 137 c.p.c.

L'Avvocato e l'Ufficiale Giudiziario devono fare la notifica via pec quanto può essere effettuata tramite registri INIPEC o Registro PA (o IPA, nei casi previsti).

Si può chiedere la notifica cartacea ma l'avvocato deve dimostrare che non è possibile notificare telematicamente.

Art. 147 c.p.c.

Le notificazioni a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato **possono essere eseguite senza limiti orari.**

avv. Aberto Manzella
avv. Giuseppe Vitrani

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

L'OBBLIGO DI NOTIFICA TELEMATICA

ALERT DAL 28 FEBBRAIO

Art. 3-ter legge 53/1994

L'Avvocato esegue la notifica a mezzo PEC nel caso in cui il destinatario:

- è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi
- ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis

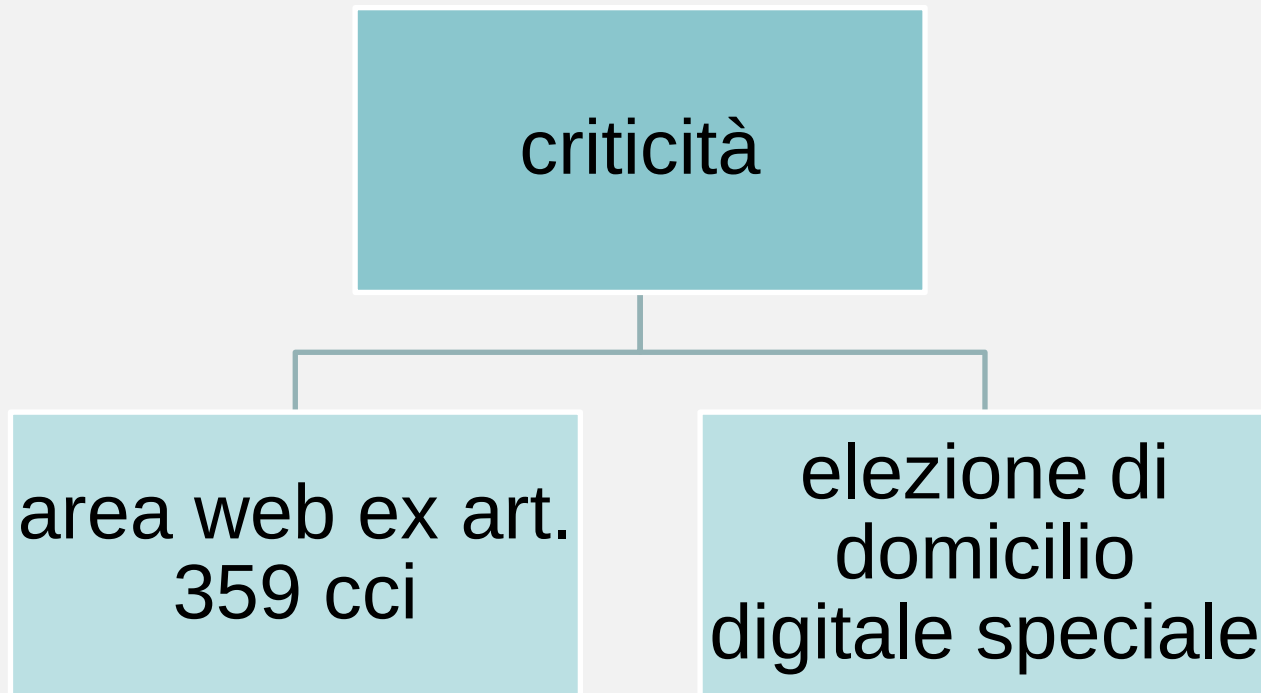
comma 1-bis, CAD

avv. Aberto Manzella
avv. Giuseppe Vitrani



IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

LA NOTIFICA TELEMATICA



avv. Aberto Manzella
avv. Giuseppe Vitrani

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

LA NOTIFICA TELEMATICA DA PARTE DELL'UFFICALE GIUDIZIARIO

art. 149 bis c.pc.

Obbligo di notifica
& conservazione

a quali fattispecie
si applica?

avv. Aberto Manzella
avv. Giuseppe Vitrani

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

Il nuovo rito ordinario viene «snellito»

Eccezione  *Regola*

Il nuovo *meccanismo* processuale fa perno sull'anticipazione delle verifiche preliminari all'udienza 183 c.p.c. che permette al **Giudice di arrivare preparato all'udienza** ATTRAVERSO LA LETTURA di (almeno) 8 atti CHE SARANNO DEPOSITATI PRIMA DELL'UNICA (?) udienza di prima comparizione e trattazione

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

**Per rendere possibile la difesa vengono
modificati i**

TERMINI

- **120** GIORNI LIBERI TRA LA NOTIFICAZIONE E L'UDIENZA
- **70** GIORNI PRIMA DELL'UDIENZA DI 183 c.p.c. PER LA COSTITUZIONE DEL CONVENUTO

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

Come inizia il processo (artt. 163 – 174 c.p.c.)

Innanzi al **TRIBUNALE** resta ferma la citazione «ad udienza fissa»

L'intero quadro processuale viene delineato e definito entro la prima udienza di comparizione e trattazione attraverso una trattazione scritta che si svolge “fuori del tribunale”.

Quando il fascicolo arriva dal giudice egli svolge le verifiche preliminari (contraddittorio) e si pronuncia con ordinanza fuori udienza senza *avere visto* le parti.

Potrà funzionare?

avv. Aberto Manzella
avv. Giuseppe Vitrani

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

Negli atti introduttivi si dovrà operare una **ricostruzione** della **situazione di fatto ex 2697 c.c. in maniera precisa e sintetica** con l'onere di dovere individuare ed indicare in modo «chiaro e specifico» **TUTTI i fatti rilevanti sin dagli atti introduttivi** attraverso la produzione dei documenti e le istanze istruttorie.

Quale raccordo con il potenziamento delle ADR, viene introdotto l'onere di dovere attestare l'avvenuto assolvimento degli **incombenti connessi con le (eventuali) condizioni di procedibilità** es.: allegare il verbale di mancata conciliazione.

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

A questo si aggiunge l'integrazione del *tradizionale* avvertimento del CITA

NUOVA FORMULA

l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

QUINDI

Udienza fissata in citazione in termini liberi non inferiori a 120 giorni dalla notifica dell'atto di citazione (il convenuto, se l'udienza viene fissata *troppo* oltre il minimo, può chiedere l'anticipazione dell'udienza)

Termine per la costituzione del convenuto: 70 gg prima dell'udienza (non più abbreviazione dei termini a richiesta dell'attore)

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

Costituzione «dopo» i 70 giorni

La parte che non si costituisce entro il termine di cui all'articolo 166 (70 giorni prima) è dichiarata contumace

No istanze istruttorie (centralità della contestazione ex art. 115 c.p.c.)

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

La costituzione delle parti (artt. 165 ss. c.p.c.)

L'attore si deve costituire **entro 10 giorni** dalla notificazione dell'atto introduttivo (uguale a ora tranne il fatto che è esclusa l'abbreviazione dei termini).

Il convenuto entro 70 giorni prima dell'udienza.

Non è più prevista la costituzione entro l'udienza di prima comparizione, salvo il fatto che, ex art. 171 c.p.c. *la parte può costituirsi successivamente ma restano ferme per il convenuto le decadenze di cui all'art. 167* che, vista la struttura del nuovo rito, saranno assai “preclusive”.

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

Verifiche Preliminari

Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine ex art. 166 c.p.c. (70 giorni) per la costituzione del convenuto, **il giudice deve compiere le verifiche d'ufficio che sono funzionali ad assicurare la regolarità del contraddittorio**



PRIMA DELLE MEMORIE 171 *bis*

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

Verifiche Preliminari

- integrità del contraddittorio (se litisconsorzio necessario)
- provvedimenti per la chiamata in causa di terzi
- eventuali della nullità degli atti introduttivi
- difetti di rappresentanza, assistenza o autorizzazione;
- sussistenza di condizioni di procedibilità o ulteriori questioni rilevabili d'ufficio da indicare alle parti

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

All'esito delle verifiche

Il **giudice**, se deve, fa i suoi rilievi e assume i relativi provvedimenti indicando le questioni alle parti e sollecitando il contraddittorio che verrà poi sviluppato nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.

Le **parti**, nelle memorie integrative ex 171 ter c.p.c., trattano le relative questioni

Il giudice, se necessario (es. chiamata di terzo da parte del convenuto), fissa una nuova udienza di comparizione delle parti nel rispetto dei termini ex 171 ter c.p.c.

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

All'esito delle verifiche preliminari **il giudice deve sempre adottare un provvedimento che sarà di:**

- a) conferma dell'udienza fissata dall'attore
- b) differimento per chiamata del terzo
- c) differimento «per esigenze d'ufficio» (max 45 gg.)
con i termini *ex art. 171 ter c.p.c.* che decorreranno dalla nuova data (V comma del 168 *bis*)

COMUNICAZIONE ALLE PARTI

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

Cambia il *momento processuale* in cui il giudice effettua le verifiche

NON cambia la sostanza delle verifiche stesse
(vecchio art. 183 - nuovo art. 171 *bis* c.p.c.)

Novità: DUE NUOVE VERIFICHE

- 1) relativa alle **condizioni di procedibilità** della domanda
- 2) relativa alla **sussistenza** dei presupposti per procedere con **rito semplificato**.

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

La contumacia

Anticipare le verifiche ha reso necessario modificare anche la disciplina della contumacia e della ritardata costituzione delle parti.

La contumacia non viene più pronunciata in prima udienza di comparizione MA **all'esito delle verifiche preliminari** ex art. 171 *bis* c.p.c.

Art. 171 c.p.c. Il co. non più l'inciso che consente alla controparte di costituirsi *“fino alla prima udienza”*.

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

La contumacia

PER EFFETTUARE LE VERIFICHE PRELIMINARI PRIMA DELL'UDIENZA, il **termine** per la **costituzione** del **convenuto** **deve** necessariamente **COINCIDERE** con quello "tempestivo" di cui all'art. 166 c.p.c.

Il **convenuto** potrà costituirsi anche **successivamente** nel processo **MA NELLO STATO IN CUI SI TROVA** con le preclusioni maturate (salva rimessione in termini)

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

La fase di trattazione

Le tre memorie di **183 VI** co. diventano le **MEMORIE 171 ter c.p.c.**

Se il giudice nell'ordinanza preliminare ha rilevato d'ufficio talune questioni, le parti dovranno trattarle nelle memorie art. 171 *ter* c.p.c. entro termini perentori fissati dalla legge (“**a pena di decadenza possono depositarle**”).

Il calcolo dei termini per le memorie integrative art. 171 *ter* c.p.c. viene effettuato a ritroso dall'udienza *ex* 183 (o differita).

PRIMA 30+30+20 DALL'UDIENZA

DOMANI 40+20+10 A RITROSO

TERMINI CHE SCADONO SABATO O FERIALE (?)

avv. Alberto Manzella
avv. Giuseppe Vitrani

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

Memoria n. 1: 40 gg prima dell'udienza fissata per *domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte* (l'attore deve chiedere di essere autorizzato a chiamare il terzo)

Memoria n. 2: 20 gg prima dell'udienza. Istanze istruttorie (prova diretta costituita e costituenda) e trattazione per *replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1.*

Memoria n. 3: 10 gg prima dell'udienza. replica e prova contraria.

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

RIEPILOGO IKEA



Citazione 120 gg

Costituzione convenuto 70 gg. prima

15 giorni dopo i 70 gg. il giudice pronuncia l'eventuale ordinanza preliminare (es.: chiamata del terzo) e spostamento termini

avv. Alberto Manzella
avv. Giuseppe Vitrani

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

La celebrazione dell'udienza secondo la riforma

```
graph TD; A[La celebrazione dell'udienza secondo la riforma] --> B[presenza]; A --> C[videoconferenza]; A --> D[Trattazione scritta];
```

presenza

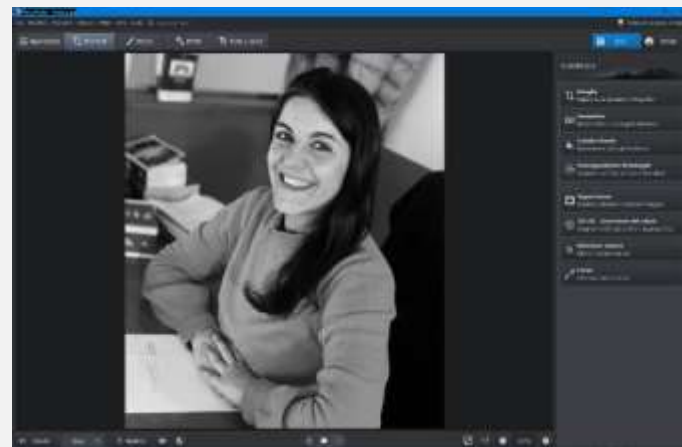
videoconferenza

Trattazione scritta

avv. Alberto Manzella
avv. Giuseppe Vitrani

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

Questioni relative all'udienza in videoconferenza



- per quali tipologie di udienze può essere disposta?
- cosa succede se il difensore non riesce a collegarsi per causa a lui non imputabile?

avv. Alberto Manzella
avv. Giuseppe Vitrani

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

Questioni relative alla nuova trattazione scritta

- assegnazione dei termini: acceleratori o a ritroso?
- è possibile assegnare termini sfalsati o prevedere possibilità di replica?
- rapporto tra procedimenti che iniziano con ricorso e trattazione scritta



IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

PRIMA DELLA PRIMA UDIENZA vengono così definiti

Thema probandum e Thema decidendum

All'udienza di trattazione (art. 183 c.p.c.) il giudice può pronunciare l'ordinanza preliminare 171 *bis* c.p.c.

In caso di chiamata del terzo **da parte dell'attore** dovrà assumere i provvedimenti necessari

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

Relazione illustrativa della legge delega, *in un sistema che aspira a realizzare il canone della concentrazione*, e per il quale dunque, *salvi i rari casi di chiamata del terzo da parte dell'attore, all'udienza la causa deve tendenzialmente sempre giungere con il perimetro del thema decidendum e del thema probandum già definito, così da consentire al giudice di poter valutare al meglio quale direzione imprimere al processo* (effettuare il tentativo di conciliazione, disporre il mutamento nel rito semplificato, ammettere le prove e procedere alla relativa assunzione), non era possibile immaginare che il giudice fosse chiamato a compiere tutte le verifiche preliminari di sua competenza all'udienza stessa.

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

Sempre in questa udienza (art 183-bis c.p.c.) potrà disporre la **conversione nel rito semplificato** con ordinanza non impugnabile, *valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, se rileva che **in relazione a tutte le domande** proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281 –decies*

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

Condizioni per la conversione nel rito semplificato

- fatti di causa non sono controversi
- ovvero se la domanda si fonda su prova documentale, di pronta soluzione o “istruzione non complessa”

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

Altrimenti

Tentativo obbligatorio di conciliazione con comparizione personale delle parti
obbligatoria (assenza ingiustificata assume rilievo ex 116) interrogatorio libero

All'esito

- decisione sulle richieste istruttorie predisponendo il calendario del processo e fissando l'udienza per l'assunzione delle prove entro 90 giorni (non perentorio)
- Se causa matura per la decisione senza bisogno di assumere mezzi di prova la rimette in decisione
- 185- *bis* c.p.c. il Giudice potrà, in ogni caso, formulare una proposta di conciliazione fino all'udienza di p.c.

avv. Alberto Manzella
avv. Giuseppe Vitrani

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

Vengono “potenziate” le ordinanze anticipatorie – su diritti disponibili (di accoglimento o di rigetto *ex artt. 183 ter e quater*) comunque reclamabili *ex 669 terdecies*.

Incentivazione della discussione orale (in che rapporti si pone con le udienze figurate?).

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

Ordinanza di ACCOGLIMENTO della domanda

Il giudice su istanza di parte *nel corso del giudizio di primo grado, quando i fatti costitutivi sono provati e le difese del convenuto appaiano manifestamente infondate, può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda.*

In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrono per tutte.

L'ordinanza di accoglimento è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.

L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.

In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue innanzi a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.

avv. Alberto Manzella
avv. Giuseppe Vitrani

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

Quindi

- reclamabile ex art. 669-terdecies c.p.c.
- definisce il giudizio ma non ha efficacia di giudicato
- prevede la liquidazione spese legali l'attore rinuncia alla forza del giudicato per ottenere solo un titolo esecutivo

Il giudizio si sposta in sede di opposizione 615 c.p.c.: funzione solo deterrente della motivazione di rigetto (coordinamento con giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e ordinanza ex art. 648 c.p.c.)

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

Ordinanza di **RIGETTO** della domanda

Nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto diritti disponibili, il giudice, su istanza di parte, nel corso del giudizio di primo grado, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183, può pronunciare ordinanza di rigetto della domanda quando questa è manifestamente infondata, ovvero se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito di cui all'articolo 163, terzo comma, n. 3), e la nullità non è stata sanata o se, emesso l'ordine di rinnovazione della citazione o di integrazione della domanda, persiste la mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al numero 4), terzo comma del predetto articolo 163. In caso di pluralità di domande l'ordinanza può essere pronunciata solo se tali presupposti ricorrano per tutte. L'ordinanza che accoglie l'istanza di cui al primo comma è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies e non acquista efficacia di giudicato ai sensi dell'articolo 2909 del codice civile, né la sua autorità può essere invocata in altri processi. Con la stessa ordinanza il giudice liquida le spese di lite.

L'ordinanza di cui al secondo comma, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile. In caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata.

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

- domanda **manifestamente infondata**;
- se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto della domanda (n. 3 art. 163 c.p.c.) e la nullità non è stata sanata o se persiste mancata esposizione dei fatti di cui al numero 4 art. 163 c.p.c.

Ma se il giudice può andare a decisione in prima udienza a cosa serve?

Se c'è l'ordinanza non ci sarà appello (ma nemmeno il giudicato sostanziale)

Soli diritti disponibili

avv. Alberto Manzella

avv. Giuseppe Vitrani

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

NOMINA DEL C.T.U. E GIURAMENTO

art. 193 comma 2 c.p.c.

Giuramento per iscritto: in luogo dell'udienza di comparizione, il Giudice può assegnare termine per il deposito di una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal c.t.u. recante il giuramento

Nomina di più consulenti solo per grave necessità o quando la legge lo dispone espressamente

IL PROCESSO CIVILE DI PRIMO GRADO

FASE DECISORIA

Viene abolita l'udienza di PC

TERMINI PERENTORI a ritroso

- 60 gg prima dell'udienza per note scritte di precisazione delle conclusioni
- 30 gg prima dell'udienza per comparse conclusionali
- 15 gg prima dell'udienza per memorie di replica

Nelle note di PC le parti **possono chiedere la discussione orale** della causa:
deposito solo delle conclusionali

SI AGGIUNGE AL 281-SEXIES solo termine ordinatorio di 30 gg. per pronuncia
della sentenza SE NO LETTURA DISPOSITIVO IN UDIENZA

avv. Alberto Manzella
avv. Giuseppe Vitrani

IL PROCEDIMENTO *SEMPLIFICATO* DI COGNIZIONE

**Il procedimento *ex 702 bis* e segg. viene
collocato nel Libro II**

NUOVA COLLOCAZIONE SISTEMATICA

**non più nei procedimenti speciali a cognizione
sommaria**

Artt. 281 decies, undecies, duodecies, terdecies

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

Il nuovo procedimento semplificato (non più sommario) è alternativo a quello ordinario.

A SCELTA DELLA PARTE nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica

A cognizione piena ma sommario e deformalizzato - solo per quanto riguarda l'istruttoria e l'*iter* procedimentale

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

Quali caratteristiche devono avere le cause per essere obbligatoriamente trattate con il rito semplificato?

Quattro (alternativi) presupposti

- 1) fatti di causa non sono controversi**
- 2) domanda fondata su prova documentale**
- 3) di pronta soluzione**
- 4) richiede un'istruzione non complessa (anche per controversie di competenza del tribunale in composizione collegiale)**

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

Istruttoria non complessa



da prova documentale

nell'istruttoria semplificata saranno ammesse
prove costituenti da assumersi in modalità
deformalizzata (salvo l'impulso di parte)

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

Domanda introdotta con ricorso

Deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3 bis), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del III co. art. 163

Il giudice fissa udienza con decreto e assegna il termine di costituzione del convenuto (il termine minimo a comparire per il convenuto 40 giorni liberi in Italia e di 60 giorni se all'estero)

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

Il convenuto si costituisce con deposito della comparsa di risposta

- deve svolgere le sue difese e **prendere posizione in modo chiaro e specifico** sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda
- **indicare i mezzi di prova** di cui intende avvalersi e i **documenti** che offre in comunicazione
- formulare le **conclusioni**
- a **pena di decadenza** deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
- se intende **chiamare un terzo** deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella **comparsa di costituzione** e chiedere lo spostamento dell'udienza

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

All'udienza il giudice procede alla verifica della
ricorrenza dei presupposti per il rito
semplificato.

In mancanza dei requisiti dispone il mutamento
del rito nelle forme ordinarie fissando udienza
ex art. 183 c.p.c. rispetto alla quale decorrono,
ex lege, i termini per le memorie integrative di
cui all'art. 171 *ter* c.p.c.

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

DIFFERENZA rispetto al 703 ter

Se viene proposta una **domanda riconvenzionale** che richiede

istruttoria non sommaria  **MUTAMENTO DEL RITO**

La valutazione dei presupposti per il rito semplificato viene effettuata sia con riferimento alla domanda **principale** sia con riferimento alla domanda **riconvenzionale**

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

Alla prima udienza le parti possono, a pena di decadenza

- proporre le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti
- chiedere al giudice, *se sussiste un giustificato motivo*, un primo termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, nonché un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria

Di regola le parti hanno l'onere, a pena di decadenza, di formulare già negli atti introduttivi tutte le richieste istruttorie

GIUSTIFICATO MOTIVO = maggiore complessità della vicenda processuale sulla base delle argomentazioni difensive, eccezioni e domande riconvenzionali e sulla necessità di tutelare il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa.

avv. Alberto Manzella

avv. Giuseppe Vitrani

IL PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE

(EVENTUALE) FASE ISTRUTTORIA

il giudice ammette i mezzi di prova rilevanti per la decisione e procede alla loro assunzione

FASE DECISORIA

Discussione orale all'esito della quale il rito si **conclude con sentenza** (impugnabile secondo i modi ordinari)

IL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

Giudice di Pace



RICORSO con il
modello del
procedimento
semplificato



CRITICITA' DEL SISTEMA

avv. Aberto Manzella
avv. Giuseppe Vitrani

IL PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

Prima udienza - tentativo di conciliazione

Il procedimento segue le regole dell'art. 281 *duodecies* c.p.c.

a) istruttoria (se necessaria)

b) causa in decisione a seguito di discussione orale

Anche per il giudice di pace troveranno applicazione le disposizioni sul PCT

IL P.C.T.

Il «nuovo» PCT- applicabilità dell'art. 196 quater disp. att.

Dal 1°
gennaio
2023

- Tribunali
- Corti d'Appello
- Corte di Cassazione

Dal 30
giugno
2023

- Giudici di Pace
- Tribunale Sup. Acque
pubbliche

IL P.C.T.

Le criticità dell'art. 196 quater disp. att.

I problemi che pone il quarto comma



Il capo dell'ufficio autorizza il **deposito con modalità non telematiche** quando i sistemi informatici del **dominio giustizia non sono funzionanti** e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema

IL P.C.T.

Le criticità dell'art. 196 quater disp. att.

Il «dominio giustizia» è un concetto di carattere generale

Perché legare questo concetto al capo di un singolo ufficio?

Non sarebbe stato meglio legarlo ad una visione di tipo ampio (es. DGSIA)?

IL P.C.T.

Le criticità dell'art. 196 quater disp. att.

Situazione di urgenza legata a
situazioni imprevedibili

Come potrà giovare l'avvocato
fuori foro?

Forse è meglio fare un uso
oculato della rimessione in termini

IL P.C.T.

Il nuovo PCT – quando si perfeziona il deposito telematico?

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è **generata la conferma del completamento della trasmissione** secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza



concetto molto astratto che potrebbe creare incertezza

IL P.C.T.

Il nuovo PCT – quando si perfeziona il deposito telematico?

d.m. 44/2011

- i documenti informatici **si intendono ricevuti** dal dominio giustizia....

art. 196-quater

- Il deposito con modalità telematiche **si ha per avvenuto**

IL P.C.T.

Il nuovo PCT – quando si perfeziona il deposito telematico? Un'ipotesi....

- La semplice generazione della ricevuta di consegna (o forse anche di accettazione) perfeziona il deposito?
- Il legislatore definisce il deposito telematico come fattispecie a formazione istantanea e non progressiva (come del resto fanno alcune recenti pronunce della Suprema Corte)?

RIASSUMENDO

- Semplificazione razionalizzazione
accelerazione del rito civile
- Snellire la procedura e adeguarla alle
possibilità che gli strumenti digitali offrono
ed alla disciplina del processo civile
telematico.
- Codificazione dei principi di chiarezza e
sinteticità

RIASSUMENDO

- Stabilizzazione dell'udienza a distanza e dell'udienza cartolare / modalità alternative all'udienza in presenza
- Implementazione del processo civile telematico
- Obbligatorietà delle notifiche pec da parte degli avvocati

RIASSUMENDO

- Prima udienza con il *thema decidendum* ed il *thema probandum* già completamente definiti
- Inversione della scansione dei tempi processuali; le memorie scritte vengono depositate prima dell'udienza di prima comparizione entro termini da calcolarsi a ritroso da essa.
- Prima udienza con un ruolo centrale nello svolgimento del processo

RIASSUMENDO

- Fase decisoria con «ribaltamento dei termini» per il deposito delle memorie conclusionali rispetto alla rimessione della causa in decisione.
- Ordinanze provvisorie di accoglimento o di rigetto delle domande
- Procedimento semplificato a cognizione piena con *iter* ispirato alla concentrazione ed alla snellezza destinato alle cause che non richiedono un'istruttoria complessa.
- Per il giudice di pace sono stati elevati i limiti di competenza e troverà sempre applicazione il rito semplificato di cognizione.

e per finire...

Riforma Cartabia



Prosegue l'entusiasmo a 30gg
dall'entrata in vigore

Grazie dell'attenzione



avv. Alberto Manzella
avv. Giuseppe Vitrani